

Campania Ambiente e Servizi S.p.A.

08 NOV. 2018

Prot. N. 4383 EAS



**CAMPANIA
AMBIENTE E SERVIZI**

CAPITOLATO TECNICO

**SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO LA FORNITURA DI
BUONI PASTO CARTACEI**

Indice

DEFINIZIONI

1. **OGGETTO DELL'APPALTO**
2. **IMPORTO DELL'APPALTO**
3. **DURATA DEL CONTRATTO**
4. **RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
5. **REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO**
6. **RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO**
 - 6.1. **Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento**
7. **CONSEGNA DEI BUONI PASTO**
8. **CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO**
 - 8.1. **Caratteristiche dei buoni pasto**
 - 8.2. **Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti**
9. **CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI**
 - 9.1. **Numerosità Esercizi**

- 10. **OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI**
- 11. **MONITORAGGIO DELLA FORNITURA**
- 12. **PENALI**
 - 12.1. **Diffornit  relative alle caratteristiche del Buono pasto**
 - 12.2. **Diffornit  relative al convenzionamento**
- 13. **GARANZIE RICHIESTE**
- 14. **DOCUMENTI PER LA STIPULA**

b

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

1. Amministrazione/Società: Campania Ambiente e Servizi S.p.A.;
2. Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 7, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
3. Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art. 144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti;
4. Contratto di fornitura: l'accordo stipulato fra il Fornitore e l'Amministrazione Contraente all'esito della Richiesta di Offerta;
5. Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- 7 Esercenti: i titolari degli Esercizi;
8. Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
9. Esercizio/i: gli Esercizi, di cui all'art. 3, del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017 n.122, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;
10. Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l'impresa (o il raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio) aggiudicataria;
11. Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
12. Importo della fornitura: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto della procedura di affidamento. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
13. Sconto offerto all'Amministrazione: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà all'Amministrazione, per ogni Buono pasto acquistato;

14. Sede/i di consegna: ogni sede centrale o periferica dell'Amministrazione, dove devono essere consegnate i buoni pasto cartacei. Tali sedi saranno indicate nelle Richieste di Approvvigionamento;
15. Sede/i di utilizzo: ogni sede centrale o periferica dell'Amministrazione, dove sono presenti gli aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa mediante Buono pasto;
16. Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli Esercizi convenzionati;
17. Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
18. Unità Approvvigionante: gli uffici e le persone fisiche dell'Amministrazione abilitati ad effettuare le Richieste di Approvvigionamento;
19. Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore;
20. Valore nominale (o anche "Valore facciale" o "Taglio"): il valore della prestazione riportato sul buono pasto.

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto della prestazione è il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto cartacei di valore nominale pari ad €7,00 cadauno, da erogarsi a favore dell'Amministrazione, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dal Contratto.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici, le cui caratteristiche sono descritte al successivo par. 9.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'invio della Richiesta di offerta.

2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) risulterà pari al valore nominale dei buoni pasto per il numero dei buoni pasto e pertanto pari a Euro 210.000,00 + IVA, così come risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente:

Numero buoni pasto	Valore nominale buoni pasto	Importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) in € IVA esclusa

31200	7,00	210.000,00
-------	------	------------

Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere erogato a favore dei lavoratori che prestano servizio presso le Sedi di utilizzo dell'Amministrazione fino al raggiungimento del valore complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, IVA esclusa.

Resta inteso, quindi, che il Corrispettivo del Servizio potrà essere calcolato esclusivamente ex post in funzione del ribasso percentuale riconosciuto all'Amministrazione dal Fornitore aggiudicatario e dei Buoni Pasto effettivamente consegnati dal Fornitore all'Unità Approvvigionante nel periodo di validità del contratto. Pertanto, tale Corrispettivo potrà essere inferiore a quello stimato in questa sede.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha una durata di 5 mesi a decorrere dall'1.10.2018.

4. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore, all'atto della stipula del Contratto, comunicherà all'Amministrazione il nominativo e i relativi estremi (numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica) del Responsabile del Servizio. Tale persona sarà il referente responsabile nei confronti dell'Amministrazione, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Fornitore s'impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, eventuali modifiche del nominativo precedentemente indicato.

5. REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al momento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione comunica al Fornitore il termine entro il quale effettuare il convenzionamento degli Esercizi, di cui al successivo paragrafo 9.1.

Entro tale termine il Fornitore invierà all'Amministrazione l'Elenco degli Esercizi convenzionati (cfr. paragrafo 9.1), nonché i relativi contratti di convenzionamento; l'Amministrazione provvederà a verificare tale Elenco e procederà successivamente alla stipula del contratto e all'attivazione del servizio.

L'Amministrazione, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e l'eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore. I soggetti deputati istituzionalmente o appositamente delegati ad emettere le Richieste di Approvvigionamento relative al Contratto saranno, di seguito, indicati come Unità Approvvigionanti. Le suddette comunicazioni rappresentano atto propedeutico alla emissione delle Richieste di Approvvigionamento, senza tali comunicazioni non potranno essere emesse e conseguentemente evase le Richieste di approvvigionamento medesime.

6. RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

L'Unità Approvvigionante richiederà la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) secondo un apposito modello di "*Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto*".

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all'emissione della stessa.

6.1. Accettazione/Rifiuto della Richiesta di Approvvigionamento.

- b
- a) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest'ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) all'Unità Approvvigionante - spiegandone le ragioni del rifiuto - al fine di consentire alla stessa l'emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.
 - b) Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l'accettazione della suddetta Richiesta, comunicando alla specifica Unità Approvvigionante tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

7. CONSEGNA DEI BUONI PASTO

Il Fornitore provvederà a consegnare all'Amministrazione il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati nella Richiesta di approvvigionamento stessa. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.

La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 12:

- in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima (oppure entro il minore termine eventualmente offerto),

- nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa (oppure entro il minore termine eventualmente offerto),
- nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 45 quarantacinque giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore (oppure entro il minore termine eventualmente offerto).

All'atto della consegna, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.

8. CARATTERISTICHE DEI BUONI PASTO

8.1. Caratteristiche dei buoni pasto

I buoni pasto dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art.4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Fornitore dovrà, utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM "*Carta per copia e carta grafica*" adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i..

8.2. Spendibilità e restituzione dei Buoni pasto scaduti

Spendibilità dei Buoni pasto - condizioni di utilizzo

- I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).
- Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.
- I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.
- Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Spendibilità dei Buoni pasto-termine temporale di utilizzo

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che i Buoni pasto emessi nell'arco della durata contrattuale dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre 2019.

Restituzione dei Buoni pasto scaduti

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti

dall'Amministrazione Contraente al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto.

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine all'Amministrazione.

In caso di "restituzione" di Buoni pasto scaduti da parte dell'Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito in favore dell'Amministrazione medesima. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura.

L'Amministrazione potrà:

1) non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, l'Amministrazione porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile, entro 45 giorni dalla "ricezione" dei suddetti Buoni pasto scaduti (oppure entro il minore termine eventualmente offerto).

Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota di credito emessa entro il medesimo termine di 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti (oppure entro il minore termine eventualmente offerto), tramite bonifico bancario sul conto corrente che l'Amministrazione comunicherà al Fornitore;

2) richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione

In tal caso l'Amministrazione dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto "da rendere" e dovrà essere evasa entro il termine di 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti (oppure entro il minore termine eventualmente offerto).

9. CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'art.5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n.122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, i attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'Esercizio, dagli Esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli Esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b) cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli Esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell'art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all'art. 4 comma 1 lett. h, punti 2, 3, 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del Buono pasto presso l'Esercizio).

9.1. Numerosità Esercizi

- a) Il Fornitore risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito entro 10 (dieci) giorni solari dall'aggiudicazione dell'appalto dovrà:
 1. convenzionare, ai fini della stipula del contratto, il numero di Esercizi minimi indicati nella seguente tabella, nonché quelli eventualmente offerti ai fini dell'attribuzione del maggior punteggio in sede di gara

"Elenco delle sedi di utilizzo"

ELENCO SEDI	N. ESERCIZI COMMERCIALI MINIMO
Napoli - P.co Comola Ricci	30
Afragola - provincia di Napoli – indirizzo retrostante stadio Moccia	8
Arienzo - provincia di Caserta – via Roma, 167	8
Casal di Principe - provincia di Caserta - riferimento casa comunale	10
Castelvoturno - provincia di Caserta riferimento casa comunale	10

Marigliano - provincia di Napoli –adiacente casa comunale	8
Pomigliano - provincia di Napoli viale Impero snc	10
Gricignano - provincia di Caserta-adiacente Villa Comunale	8
Giugliano - provincia di Napoli – via S. Maria a Cubito 121	10
Marzano e Lauro – provincia di Avellino-Via della Selva snc	8
TOTALE	110

2. trasmettere all'Amministrazione, l'Elenco degli Esercizi convenzionati, suddivisi in relazione alle proprie sedi di utilizzo, ed i relativi contratti;
- b) Il Fornitore, per l'intera durata del Contratto, dovrà garantire la "spendibilità" dei Buoni Pasto presso tutti gli Esercizi convenzionati indicati nell'Elenco degli esercizi convenzionati.
- c) Gli Esercizi da convenzionare di cui alla precedente lettera a), nonché quelli eventualmente offerti in sede di Offerta Tecnica, dovranno essere ubicati entro la distanza di 1 km dagli indirizzi indicati nell'apposito "prospetto sedi" (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità), calcolata considerando il tragitto più breve percorribile a piedi.
- d) Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata dell'Amministrazione un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che l'Amministrazione potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'Esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di Esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionalità, dandone adeguata comunicazione all'Amministrazione.
- e) Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco (eventualmente integrato secondo le modalità descritte alla precedente lettera c), non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare all'Amministrazione l'elenco aggiornato.
- f) Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali Esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri

Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli Esercizi convenzionati presso cui sia garantita la "spendibilità" dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

10. OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI

- a) Il Fornitore aggiudicatario si obbliga a prevedere non meno di una data di consegna delle fatture al mese. A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore, saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui alla successiva lettera b).
- b) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 60 giorni (ovvero nel termine più breve eventualmente offerto) dalla data della fattura emessa da parte degli Esercenti.
- c) Il Fornitore aggiudicatario, in relazione alla Commissione (anche Sconto incondizionato) richiesta agli Esercenti, dovrà rispettare l'impegno ad applicare, per tutta la durata del contratto, a tutti i titolari degli Esercizi, sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, una commissione (sconto incondizionato) definita ai sensi dell'art.144 comma 6 lettera a) del D.lgs. 50/2016. Resta inteso che la predetta Commissione sarà onnicomprensiva di tutti gli impegni espressi nel presente Capitolato e degli impegni presi attraverso l'offerta presentata. Si rappresenta inoltre che la Commissione sarà onnicomprensiva di tutte le attività relative al cd. ciclo passivo del servizio sostitutivo di mensa mediante buono pasto necessarie per portare a buon fine la transazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si rappresentano le principali voci, ove applicabili, contemplate nella predetta Commissione, rispetto alle quali nessun corrispettivo ulteriore dovrà essere richiesto all'esercente per: adesione alla rete, gestione delle fatture, ciascuna transazione/trasmissione dati, vendita o noleggio dei dispositivi di lettura, installazione e manutenzione dei medesimi (ad esclusione della sostituzione per cause imputabili all'esercente), installazione/aggiornamenti software dei dispositivi di lettura, chiamata per richiesta intervento manutentivo. Sono, invece, ad esclusivo carico dell'Esercente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per l'eventuale modifica degli impianti telefonici, elettrici, per eventuali opere

murarie necessarie per l'installazione del dispositivo di lettura, nonché per il materiale di consumo del dispositivo stesso e per eventuali spese relative all'abbonamento telefonico/internet dell' esercente.

11. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

L'Amministrazione potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dall'Amministrazione, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo l'applicabilità di eventuali penali di cui al successivo par. 12. In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

12. PENALI

12.1. Difformità relative alle caratteristiche del Buono pasto

- a) Per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al paragrafo 8.2, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,3 per mille dell'importo complessivo dei buoni pasto difformi, moltiplicato per il numero dei giorni anticipati di scadenza, salvo il risarcimento del maggior danno.

12.2. Difformità relative al convenzionamento

- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 9.1 lett. d) per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata dell'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- Fermo il disposto di cui all'art.144, co.7, D.Lgs. 50/2016, secondo cui *"La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione"*, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine per il convenzionamento del numero di Esercizi indicato nella lettera c) del par. 9.1., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.
- Fermo il disposto di cui all'art.144, co.7, D.Lgs. 50/2016, secondo cui *"La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell'aggiudicazione"*, per ogni Esercizio in meno rispetto al numero degli Esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati all'Amministrazione

(rif. paragrafo 9.1 lettera e) e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli Esercizio/i mancante/i, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al paragrafo 9.1. lett. f) per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari al 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione (escluso IVA), salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati nel par. 11 "Monitoraggio della fornitura" per la chiusura del reclamo, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale pari al 0,3 per mille dell'importo di aggiudicazione (escluso IVA).

13. GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi degli artt. 93 e 103 D. lgs 50/2016 sono richieste, rispettivamente:

- ☐ una garanzia "provvisoria", a tutela della mancata sottoscrizione del contratto e la dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione, a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto;
- ☐ una garanzia "definitiva" per assicurare l'esatto e il corretto adempimento degli obblighi contrattuali.

14. DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, all'aggiudicatario viene richiesto di far pervenire all'Amministrazione:

- ☐ copia della documentazione con cui è stata trasmessa, al Ministero dello sviluppo economico, la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 4 dell'art. 144 del D.lgs.50/2016; per le imprese attive nel settore dei buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell'Unione Europea, occorrerà presentare copia delle autorizzazioni all'Esercizio dell'attività di emissione di buoni pasto rilasciate in base alle norme del Paese di appartenenza;
- ☐ copia del bilancio d'impresa corredata dalla relazione di cui al comma 4 dell'art.144 delD.lgs.50/2016.

Napoli 8.11.2018

Campania Ambiente e Servizi spa

Avv. Luca Antonio Esposito

